

ALL. 1

**TRIBUNALE ORDINARIO
POTENZA**

Via Nazario Sauro n. 74 - 85100 POTENZA (Italy)
Tel. (0971) 471753 - 491111 - Fax (0971) 471778



Repubblica Italiana



M_DG.Corte d'Appello di POTENZA - Prot. 24/03/2020.0003587.R

Prot. n.: 1356/2020

Potenza, 24 marzo 2020

All.1

Alla Sig.ra
PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO
POTENZA

Oggetto: Trasmissione Protocollo per le udienze di convalida di fermo o di arresto e interrogatori di garanzia firmato digitalmente.

Trasmetto il Protocollo di cui all'oggetto per Sua opportuna conoscenza.

Cordiali saluti



Il Presidente
Dott. Catello Marano





TRIBUNALE DI POTENZA

TRIBUNALE DI POTENZA - PRESIDENZA - PERVENUTO
24 MAR. 2020
Prot. N. 1353/2020/15



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI
POTENZA

DG.Corte d'Appello di POTENZA - Prot. 24/03/2020.0003587.E



Ordine degli Avvocati di Potenza



CAMERA PENALE DISTRETTUALE
DI BASILICATA

**UDIENZE DI CONVALIDA DI FERMO O DI
ARRESTO E INTERROGATORI DI GARANZIA**

- artt. 2 comma 7 D.L. 11/2020 e 45 bis e 146 bis disp. Att. c.p.p. -

Protocollo di intesa tra
Tribunale Ordinario di Potenza
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza
Ordine degli Avvocati di Potenza
Camera Penale distrettuale di Basilicata

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Considerato che il citato D.L. ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

Visto l'art. 2 comma 2 lett. d) D.L. n. 11/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare *"linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze"*;

Visto l'art. 2 comma 2 lett. e) D.L. n. 11/20, secondo il quale è possibile prevedere *"la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze"*;

Considerato che l'art. 2 comma 7 D.L. n. 11/20 dispone che *"la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto"*;

considerato che i citati decreti legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando *"per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia"*;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 (*"ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020"*) ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *"la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie"*;

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *"predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L."*;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di *data center* riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Considerato che gli Uffici Giudiziari di Milano hanno predisposto – e positivamente testato – gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *"modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto"*;

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

Considerato il carattere eccezionale e temporaneo delle disposizioni di cui al presente protocollo con il quale si adottano misure - a tutela dell'incolumità dei singoli - valide sino al periodo di vigenza della legislazione di emergenza di cui al D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Le udienze di convalida dell'arresto/fermo innanzi al gip e gli interrogatori di garanzia saranno tenute in videocollegamento. In tal caso il Giudice delle Indagini Preliminari darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta:
 - la persona arrestata/fermata/interrogata, se detenuta in carcere, sarà presente in videocollegamento dall'istituto penitenziario;
 - nei casi di custodia della persona arrestata/fermata/interrogata presso uno dei luoghi di cui all'art. 284, comma 1, c.p.p., l'ufficio GIP, ricevatane comunicazione dal pubblico

ministero, indicherà al difensore la sede dell'ufficio o del reparto o ufficio di polizia giudiziaria prescelto per la videoconferenza tra quelli di cui all'allegato elenco, presso il quale la persona arrestata/fermata/interrogata verrà, di regola, autorizzata a recarsi senza scorta per celebrare l'udienza da remoto;

- presso i locali attrezzati per il collegamento da remoto della P.G. competente ovvero del luogo più vicino al domicilio dell'indagato, di applicazione di altra misura cautelare;
2. Vengono individuati come sistemi informatici per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura ovvero la piattaforma Skype, accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura. L'individuazione della piattaforma da utilizzarsi sarà effettuata e comunicata, anche informalmente, alle parti processuali e agli operatori coinvolti di volta in volta, in modo da consentire la più tempestiva ed efficace attivazione del videocollegamento.
 3. Alla firma del presente protocollo, risultano attivati e testati i collegamenti con la Questura di Potenza, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza, la Polizia Locale di Potenza, la casa circondariale di Potenza, la Casa Circondariale di Melfi. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.
 4. Dovendo garantire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato, ovvero da remoto, la polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, ovvero il luogo presso cui verrà attivata la videoconferenza, dandone atto nel verbale di arresto.
 5. Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale gli verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo anche un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC), nonché l'account di Microsoft Team o di Skype, qualora ne sia già in possesso.
 6. L'ufficio GIP il giorno della fissazione dovrà avvertire sia telefonicamente sia a mezzo posta elettronica delle modalità di collegamento e dell'orario. Il difensore sarà invitato a partecipare all'udienza in collegamento da remoto mediante mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato all'atto della comunicazione dell'arresto o del fermo. Allo stesso modo, l'istituto penitenziario ed il pubblico ministero dovranno comunicare all'ufficio GIP l'indirizzo di posta elettronica per partecipare all'udienza. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto.
 7. Al fine di garantire alla persona detenuta, arrestata, fermata o internata, il diritto ad avere colloqui privati e riservati con il proprio difensore, deve essere immediatamente garantita una linea fissa o mobile con la quale questi potrà colloquiare (sia prima, sia durante, sia dopo l'udienza) con il proprio difensore in maniera privata e senza interferenza alcuna. Ciò sarà garantito anche alla persona sottoposta a misura cautelare, in caso di interrogatorio di garanzia.
 8. Il decreto di fissazione dell'udienza indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli istituti penitenziari o degli uffici di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto, fermo o misura cautelare e del difensore. Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato o

fermato e, se è necessaria, la presenza di un interprete specificando la lingua.

9. Gli atti relativi all'arresto o al fermo, ovvero quelli contenuti nel fascicolo del GIP a seguito di applicazione di misura cautelare, saranno trasmessi al difensore via mail immediatamente e nei termini previsti dalle legge, inoltre saranno condivisi in udienza mediante *Microsoft Teams* o *Skype*. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero di turno (xxxxx.procura.potenza@giustizia.it e udas.procura.potenza@giustizia.it e registrogenerale.procura.potenza@giustiziacert.it) il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico, l'indirizzo e-mail comunicato e, eventualmente, gli account Microsoft Teams o Skype indicati dal difensore.
10. La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.
11. La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore – ove possibile – il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.
12. La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà mediante importazione dal "Portale NDR" ovvero, qualora non possibile, mediante l'Ufficio Centrale Penale, all'iscrizione, alla formazione del fascicolo digitale attraverso la creazione di copia informatica di tutti gli atti che, per legge, devono essere messi a disposizione della difesa (comprendente anche la copia della copertina con numero RGNR, la richiesta di convalida dell'arresto e di eventuale applicazione di misura cautelare ex art. 390 c.p.p. - sottoscritta e scansionata, il verbale di arresto con i relativi atti allegati, ecc.) ed alla sua trasmissione per via telematica, quanto prima e nei termini di legge:
- all'indirizzo PEO/PEC indicati dal difensore;
 - all'Ufficio GIP/GUP, con valore ai fini di deposito, all'indirizzo gipgup.tribunale.potenza@giustiziacert.it;
- nonchè
- alla mailing list *assistenza al ruolo e atti del turno* (roberta.pastore01@giustizia.it; nicolina.digiovanni@giustizia.it; maricarmela.civello@giustizia.it; maricarmela.caino@giustizia.it; antonietta.conte@giustizia.it; marco.lapenna@giustizia.it; patrizia.nigro@giustizia.it).
13. Il giorno dell'udienza il cancelliere avvierà l'udienza telematica e inviterà le parti a partecipare. Il difensore dichiarerà a verbale: 1) di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di terze persone non legittimate; 2) di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art. 183 c.p.p.).
14. In caso di convalida dell'arresto o del fermo e di interrogatorio di garanzia, il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p.
15. L'ufficio GIP, prima di procedere ad udienza di convalida, dopo avere attivato il collegamento, condivide sullo schermo gli atti per consentirne la visione al difensore. Il difensore e il Pubblico Ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre

partì e all'ufficio GIP mediante trasmissione per posta elettronica da effettuarsi fino a 60 minuti prima. Ciò sar\` possibile allo stesso modo in caso di interrogatorio di garanzia e di giudizio direttissimo.

16. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (PM laddove faccia pervenire all'Ufficio GIP/GUP tempestivamente espressa volont\` di partecipare all'udienza/interrogatorio, polizia giudiziaria, imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, dar\` atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.
17. Nell'ipotesi in cui il verbale di arresto/esecuzione indichi la necessit\` di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzier\` accanto all'arrestato ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potr\` comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico – con l'arrestato e con le altre parti processuali.
18. Il difensore e l'indagato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 bis, comma 4, Disp. Att. c.p.p.
19. Nel corso dell'udienza, sar\` sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.
20. In via eccezionale e solo se si renda necessario al fine di rendere pi\` stabile la connessione, il Giudice potr\` disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.
21. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva in Microsoft Teams o durante la Skype call della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della cancelleria dell'ufficio GIP/GUP. Dell'avvenuta ricezione e produzione si dar\` atto nel verbale di udienza.
22. Tutte le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle udienze di convalida dell'arresto in flagranza, del fermo di indiziato di delitto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo con o senza rito alternativo (patteggiamento e abbreviato non condizionato), ove si proceder\` mediante *Microsoft Teams* o *Skype*. I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalit\` telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale e solo se, nella successiva udienza, sussister\` ancora l'emergenza. In tal caso, il Giudice dar\` atto che l'imputato parteciper\` dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale \` intervenuto all'udienza di convalida, dove di regola senza scorta. Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio.
23. Le presenti disposizioni si intendono estese ai difensori d'ufficio qualora non intervenga nomina di fiducia.

Rilevato che l'Avvocatura ha sottolineato come il principio della concentrazione fisica delle parti in udienza, in uno con l'oralità e la immediatezza della trattazione della procedura giurisdizionale da espletare, è valore irrinunciabile su cui poggiano fondamentali diritti difensivi, e che tale protocollo ha carattere eccezionale e temporaneo, si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal...26... marzo 2020 sino al giorno 15 aprile 2020 di cui al Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 e si protrarrà senza bisogno di ulteriori accordi nel caso in cui detto periodo di sospensione fosse prorogato con atto del Governo.

Le parti s'impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo il xxxxxxx (Tribunale - Ufficio GIP/GUP), xxxxxx (Procura della Repubblica) e l'Avv. xxxxxxx (Consiglio dell'Ordine e Camera Penale distrettuale di Basilicata).

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Prefetto di Potenza, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Potenza, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza per la Basilicata, al Comandante della Polizia Locale di Potenza ed agli altri comandi di polizia giudiziaria sul territorio del distretto di Potenza.

Potenza, il _____

Il presente protocollo viene condiviso in collegamento da remoto registrato, previa lettura integrale del testo, nonché degli allegati.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Avv.

**IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE
DISTRETTUALE DI BASILICATA**

Avv.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.
